

**Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito congiuntamente
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino" e
dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea"**

*

Il presente regolamento (il "Regolamento") è diretto a disciplinare l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento denominato "OCC del Canavese" ("OCC" o "Organismo"), costituito dalla Associazione "Modello Canavese" (di seguito l'Associazione) istituita congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea ("ODA") e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ("ODCEC") in data 12 giugno 2020, rogito Stefano Bertani Notaio in Rivarolo Canavese.

L'Organismo è costituito ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221 ("Legge n. 3/2012").

Il Regolamento è disciplinato dalle norme di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 ("D.M. 202/2014").

L'Organismo eroga il servizio di gestione della Crisi da Sovraindebitamento prevista dalla Legge 27.01.2012 n.3 ed i servizi previsti dal D.Lgs. 12.01.2019 n.14 e ss.mm.ii. per il tramite di professionisti iscritti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 1 - Oggetto


Il Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento denominato "OCC del Canavese" costituito dall'Associazione in relazione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, incluse la gestione e la liquidazione del patrimonio del debitore, di cui alla Legge n. 3/2012 nonché delle procedure previste dal D.Lgs. 12.01.2019 n.14 e ss.mm.ii...

Il Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina ("Codice etico") vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 2 - Funzioni e obblighi

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e seguenti della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e seguenti del decreto n. 202/2014, nonché le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 12.01.2019 n.14 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Iscrizione



Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Associazione, ovvero il Referente dell'Organismo in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 - Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di Gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all'albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC Formazione Professionale Continua) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014.

Art. 5 - Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente;
- b) la Segreteria amministrativa.

Il Referente e la Segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo

Art. 6 - Referente

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, quando la carica di Presidente dell'Associazione è rivestita da un Avvocato, il Referente verrà scelto tra gli iscritti all'ODCEC; quando la carica di Presidente dell'Associazione è rivestita da un iscritto all'ODCEC, il Referente verrà scelto tra gli iscritti all'ODA. In nessun caso il Referente può essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La durata dell'incarico del Referente è fissata in tre anni, rinnovabili, e fino a sostituzione. La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del suo sostituto.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. "Allegato A – Codice Etico").

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina, revoca e/o o sostituisce il Gestore della crisi;



- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

In casi specifici, il Referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell'associazione, può avvalersi della collaborazione di un apposito comitato composto da soggetti indipendenti, nello svolgimento delle funzioni riconosciutigli dal presente Regolamento. I componenti del comitato agiscono in qualità di ausiliari del Referente medesimo qualora la trattazione della pratica richieda di avvalersi di varie professionalità appartenenti se del caso anche a differenti professioni regolamentate.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) deliberati dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 7 - Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e da persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio Direttivo, preferibilmente tra il personale dipendente degli Ordini associati, determinato in base alle esigenze individuate dal Referente.

È fatta salva la possibilità per gli Ordini associati di ricorrere ad altre forme di collaborazione nei limiti consentiti dalla legge

La Segreteria ha sede presso l'Organismo e, sotto la direzione del Referente, svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria, sotto la direzione del Referente, tiene:

- a) il Registro/i Registri dei Procedimenti di Composizione della Crisi (il "Registro dei Procedimenti") con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al Gestore della Crisi/Liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) l'Elenco dei Gestori della Crisi/Liquidatori;
- c) l'Elenco dei professionisti partecipanti ai corsi di Formazione dei Gestori della Crisi/Liquidatori;

La Segreteria, sotto la direzione del Referente, verifica:



- 1) la sussistenza formale dei requisiti necessari per la nomina del Gestore della Crisi/Liquidatore;
- 2) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi;
- 3) l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La Segreteria si occupa, inoltre:

- 4) di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della Crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il responsabile dell'elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 D.M. 202/2014, tra i debitori/consumatori e il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore;
- 5) delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis Legge n. 3/2012;
- 6) di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

Art. 8 - Gestore della crisi

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'Elenco dei Gestori della Crisi tenuto presso l'Organismo; possono presentare la domanda di iscrizione in tale elenco gli iscritti agli Ordini professionali associati all'Associazione "Modello Canavese", che siano in regola con i requisiti morali e professionali richiesti dalle norme vigenti e che non risultino già iscritti quali gestori presso un Organismo iscritto nella sezione B del registro di cui all'art. 3 del D.M. n. 202/2014.

Le funzioni spettanti al Gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente potranno essere attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, nonché le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 12.01.2019 n.14 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore



Il Gestore della crisi comunica al Referente entro tre giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Art. 10 - Requisiti di professionalità ed onorabilità del Gestore

Il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 11 - Sostituti e ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di propri sostituti per specifiche attività ed essi agiranno sotto la sua direzione e responsabilità ed eventuali compensi per l'opera così prestata dal sostituto saranno a carico esclusivo del gestore.

Il gestore della crisi potrà altresì avvalersi per specifiche competenze di un proprio ausiliario e per esso troveranno applicazione le disposizioni previste nel presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 e 2233 c.c.

Art. 12 - Rinuncia dell'incarico

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13 - Norme di procedura

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'OCC in formato cartaceo oppure a mezzo pec oppure tramite il sito web dell'Organismo. All'atto del deposito la Segreteria:

a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della Crisi;



b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro dei Procedimenti, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione e la nomina del Gestore della Crisi;

c) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della Crisi, i debitori/consumatori e l'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore della Crisi formalizza all'OCC l'accettazione dell'incarico entro 3 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec da inoltrarsi alla Segreteria dell'Organismo.

Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 e in conformità al presente Regolamento e la trasmette alla Segreteria che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'OCC comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Qualora il Gestore della Crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un Ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso; all'Ausiliario si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 e 2233 c.c..

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'OCC pubblica sui siti internet dell'ODA e dell'ODCEC il numero degli incarichi conferiti dal Referente a ciascun Gestore della Crisi.

Art. 14 - Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi di cui all'art. 5 del presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del Gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e/o a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi e' fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il Gestore della crisi e i suoi ausiliari si impegnano a rispettare il regolamento di autodisciplina (Codice etico) allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.



Art. 15 - Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del Gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art. 16 - Compensi spettanti ai gestori e all'Organismo di composizione

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e seguenti del decreto n. 202/2014.

L'Organismo valuta l'opportunità che sia versato dal debitore un importo iniziale fino a un massimo di euro 200 (duecento/00); nel caso l'istanza del debitore venga giudicata o risulti comunque improcedibile, tale importo verrà acquisito dall'Organismo a titolo di rimborso delle spese sostenute; altrimenti verrà dedotto quale acconto dal compenso concordato.

Il Segretario Amministrativo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, formula il preventivo relativo al compenso spettante all'Organismo in accordo con il debitore ovvero, in difetto, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Ministeriale n. 202/2014 e del richiamo in esso contenuto al D.M. 25.01.2012 n. 30.

Tale preventivo verrà definitivamente confermato ed eventualmente ridefinito al momento della definitiva predisposizione del Piano e del suo deposito.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione, ovvero degli ulteriori istituti previsti dal D.Lgs. 12.01.2019 n.14.



All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso.

Il compenso spettante all'Organismo non potrà in ogni caso essere inferiore ad Euro 1.000,00.

Il compenso spettante all'Organismo non comprende gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari necessità e/o esigenze manifestatesi nel corso della procedura come a solo titolo esemplificativo quelle relative a consulenti ed ausiliari.

Il compenso dell'Organismo sarà dovuto alle seguenti scadenze:

- il primo acconto pari al 20% del preventivo all'accettazione del preventivo stesso, dedotto l'importo versato al momento del deposito della domanda;
- il secondo acconto pari al 30% del preventivo al deposito del Piano;
- saldo del 50% del preventivo entro sei mesi dal provvedimento giudiziale di omologa.

Tutti i versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 70% in favore del Gestore della crisi;

- 30% in favore dell'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, Legge n. 3/2012.

Tutti gli importi citati nel presente articolo si intendono al netto dell'IVA dovuta a sensi di legge.

Art. 17 - Entrate e uscite

I proventi derivanti dall'attività dell'Organismo e dei Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono entrate dell'OCC.

I compensi debitamente fatturati dai Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono uscite dell'OCC.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Associazione, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'OCC. Le entrate dell'OCC sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dall'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio: a) spese personale dedicato all'OCC ed eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali; b) spese di cancelleria: modulistica e materiale necessario al funzionamento dell'OCC; c) spese postali e telefoniche; d) altri costi aggiuntivi non preventivamente definibili, derivanti dall'attività dell'OCC.

Art. 18 - Responsabilità

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

